

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 65
14 marzo 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

Regolamento (CEE) n. 291/68 della Commissione, del 13 marzo 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 292/68 della Commissione, del 13 marzo 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	2
Regolamento (CEE) n. 293/68 della Commissione, del 13 marzo 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	4
Regolamento (CEE) n. 294/68 della Commissione, del 13 marzo 1968, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	5

II

Consiglio

68/150/CEE :	
Decisione del Consiglio, del 6 marzo 1968, recante sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'essenza di trementina della voce 38.07 A nonché alle colofonie della voce 38.08 A (per il 1968)	7
68/151/CEE :	
Prima direttiva del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi	8

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 291/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano
o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importa-
zione dei cereali, delle farine di grano e di segala
e delle semole e semolini di grano sono stati fissati
dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti
e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono
essere modificati conformemente alla tabella allegata
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importa-
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del
regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella
allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo
1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente appli-
cabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 marzo 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	54,83
ex 10.01	Frumento duro	55,48
10.02	Segala	38,83
10.03	Orzo	41,45
10.04	Avena	37,16
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,03 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	38,03
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	30,80
ex 10.07 B	Sorgo e durra	33,44
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	77,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	77,45
ex 11.01 C	Farine di segala	64,80
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	95,68
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	82,91

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 292/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°. 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 marzo 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Désignazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,15
ex 10.01	Frumento duro	0	0,75	0,75	1,30
10.02	Segala	0	1,90	1,90	2,90
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0,25	0,25	0,25
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,027	0,027
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0,020	0,020
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0,023	0,023
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 293/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1968

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 275/68 ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è necessario

modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 60 dell'8. 3. 1968, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 marzo 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / tm)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	+ 1,30	+ 1,20
10.02	Segala	0	+ 1,90	+ 2,90	+ 3,25
10.03	Orzo	0	— 2,35	— 2,65	— 2,65
10.04	Avena	0	— 1,75	— 2,50	— 3,40
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 294/68 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1968

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare, l'articolo 7, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e n. 223/67/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione dev'essere fissata prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

- l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

- l'aspetto economico delle esportazioni previste; considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri:

- dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

- dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

- delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 171/67/CEE, l'importo delle restituzioni che si applica all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione deve essere derivato da quello fissato per l'olio d'oliva che non ha subito un tale processo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 223/66/CEE, al momento della fissazione della restituzione, la quantità di olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (II), riportato all'allegato di detto regolamento, da considerare necessaria per la produzione di 100 kg di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione di cui al suddetto allegato è di 111 kg per l'olio d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) (a) e di 149 kg per l'olio d'oliva di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) (b);

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28.6.1967, pag. 2600/67.

⁽⁴⁾ GU n. 136 del 30.6.1967, pag. 2912/67.

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione ed il prelievo agli importi di cui all'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

ALLEGATO

Ammontare delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:
B I b) 1, B I b) 2, B II a)	(A) Olio d'oliva:
	(I) che ha subito un processo di raffinazione:
	(a) ottenuto dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine, anche se mescolato ad olio d'oliva vergine
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 8,880
	(b) altro
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 11,920
	(II) altri:
	(a) olio d'oliva vergine
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 8,000
	(b) altri
	— per le esportazioni a destinazione della Grecia 0
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 8,000

Nota: Per l'applicazione di detto allegato, sono considerati come rientranti nella sottovoce:

1. ex 15.07 (A) (I), gli oli che hanno le caratteristiche riportate nell'allegato II del regolamento n. 166/66/CEE.

2. ex 15.07 (A) (I) (b), gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui al suddetto punto 1, hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato del regolamento n. 177/66/CEE.

3. ex 15.07 (A) (II) (b), gli oli che hanno la reazione positiva di cui al suddetto punto 2.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1968

recante sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili all'essenza di trementina della voce 38.07 A nonché alle colofonie della voce 38.08 A (per il 1968)

(68/150/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la tariffa doganale comune della Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

previo accordo del Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia,

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione, la Comunità e la Grecia hanno attualmente una produzione insufficiente a soddisfare le esigenze delle industrie trasformatrici della Comunità ;

considerando che per i prodotti di cui trattasi è nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa solo parzialmente, a motivo, soprattutto dell'esistenza di una produzione comunitaria ;

considerando che attualmente è impossibile valutare con esattezza l'evoluzione ulteriore della situazione economica nei settori interessati ; che è pertanto opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, tenendo presente l'eventualità di uno sviluppo della produzione comunitaria ;

considerando che siffatte sospensioni non pregiudicano in modo grave o ingiustificato la produzione comunitaria ; che inoltre esse lasciano sussistere per la produzione greca esportabile verso la Comunità economica europea un margine preferenziale attualmente sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1968, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi al livello indicato per ciascun prodotto :

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
38.07	Essenza di trementina ; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino : A. Essenza di trementina	3 %
38.08	A. Colofonie (comprese le « peci resinose »)	3,5 %

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1968

intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

(68/151/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo VI,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla

libertà di stabilimento, presenta carattere d'urgenza soprattutto rispetto alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità limitata, poiché l'attività di tali società supera spesso i confini del territorio nazionale ;

considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società e la nullità di queste ultime riveste un'importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi ;

considerando che nei predetti settori devono adottarsi simultaneamente disposizioni comunitarie per tali società, poiché esse non offrono ai terzi altra garanzia che il patrimonio sociale ;

considerando che la pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 96 del 28. 5. 1966, pag. 1519/66.

⁽³⁾ GU n. 194 del 27. 11. 1964, pag. 3248/64.

le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla ;

considerando che la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società ;

considerando che è necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l'opposizione di terzo a tale dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai seguenti tipi di società :

— *Per la Germania :*

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;

— *Per il Belgio :*

de naamloze vennootschap, la société anonyme, de commanditaire vennootschap op aandelen, la société en commandite par actions, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société de personnes à responsabilité limitée ;

— *Per la Francia :*

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée ;

— *Per l'Italia :*

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata ;

— *Per il Lussemburgo :*

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée ;

— *Per i Paesi Bassi :*

de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen.

SEZIONE I

Pubblicità

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perchè l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti :

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato ;
- b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga della società ;
- c) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata ;
- d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo :
 - i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio,
 - ii) partecipano all'amministrazione, all'ispezione o al controllo della società.

Le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente ;

- e) almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto ;
- f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva ;

- g) ogni trasferimento della sede sociale ;
- h) lo scioglimento della società ;
- i) la sentenza che dichiara la nullità della società ;
- j) la nomina e le generalità dei liquidatori ed i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto ;
- k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

2. Agli effetti del paragrafo 1, lettera f), sono considerate società anonime chiuse quelle che rispondono ai requisiti seguenti :

- a) non possono emettere azioni al portatore ;
- b) non può essere messo in circolazione nessun « certificato al portatore di azioni nominative » ai sensi dell'articolo 42 c del Codice di commercio olandese ;
- c) le azioni non possono essere quotate in borsa ;
- d) lo statuto contiene una clausola di gradimento che subordina al consenso della società ogni cessione di azioni a terzi, eccezion fatta per i trasferimenti a causa di morte e, se lo statuto la prevede, per il trasferimento al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti ; la cessione deve avvenire, escluso ogni atto in bianco, per scrittura privata firmata dal cedente e dal cessionario, o per atto pubblico ;
- e) lo statuto indica il carattere di società anonima chiusa ; la denominazione sociale comprende le parole « Besloten Naamloze Vennootschap » oppure la sigla « B.N.V. ».

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.
2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità a norma dell'articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro ; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.
3. Copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all'articolo 2 deve potersi ottenere per

corrispondenza senza che il costo di tale copia possa superare il costo amministrativo.

Le copie trasmesse sono certificate « conformi », salvo rinuncia del richiedente.

4. Gli atti e le indicazioni di cui al paragrafo 2 formano oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro.

5. Tali atti e indicazioni sono opponibili dalle società ai terzi soltanto dopo la pubblicazione di cui al paragrafo 4, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza ; tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicazione sulla stampa e quello del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo pubblicato sulla stampa non può essere opposto ai terzi ; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

7. I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi indichino :

- un ufficio del registro presso il quale sia costituito il fascicolo menzionato all'articolo 3, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro ;
- il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione della società.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di :

- mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) ;
- mancanza, nei documenti commerciali, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4.

SEZIONE II

Validità degli obblighi della società

Articolo 7

Qualora siano stati compiuti degli atti in nome di una società in formazione, prima che essa acquistasse la personalità giuridica, e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

Articolo 8

L'adempimento delle formalità relative alla pubblicità dei nomi delle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società, rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9

1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da

una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alla regola di legge in materia, essere attribuito dallo statuto ad una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società ; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 3.

SEZIONE III

Nullità della società

Articolo 10

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono investire la forma di atto pubblico.

Articolo 11

La legislazione degli Stati membri non può disciplinare la nullità delle società che alle seguenti condizioni :

1. la nullità deve essere dichiarata in giudizio ;
2. la nullità può essere dichiarata soltanto nei seguenti casi :
 - a) mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico ;
 - b) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società ;
 - c) mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto, o l'oggetto sociale ;
 - d) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative alla liberazione minimale del capitale sociale ;
 - e) incapacità di tutti i soci fondatori ;

- f) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Fuori di questi casi di nullità, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

Articolo 12

1. L'opponibilità ai terzi di una sentenza di nullità è disciplinata dall'articolo 3. L'opposizione di terzo, quando prevista dalla legge nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.
2. La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.
3. La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei confronti di essa, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.
4. La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci.
5. I possessori di quote o di azioni sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non liberato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 13

Gli Stati membri mettono in vigore, entro un periodo di diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, le modifiche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

L'obbligo della pubblicità previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), entra in vigore, per le società anonime di diritto olandese diverse da quelle specificate nell'attuale articolo 42 c del Codice di commercio olandese, trenta mesi dopo la notifica della direttiva.

Gli Stati membri potranno disporre che la pubblicità concernente il testo integrale dello statuto nella redazione risultante dalle modifiche apportatevi successivamente alla costituzione della società sia richiesta per la prima volta soltanto in occasione della successiva modifica dello statuto o, in mancanza di una tale modifica, al più tardi il 31 dicembre 1970.

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

